



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 581/16/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ BRAVO PRODUZIONI
TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELECAMPIONE”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO
LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO CON
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 11 ANNO 2016 PROC. 11/2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 1 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito della Regione Lombardia*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto n. 11 ANNO 2016 N°PROC. 11/2016 del 22 agosto 2016 ha contestato alla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telecampione*”, la presunta violazione

delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione di propaganda di servizi telefonici di tipo interattivo nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 giugno 2016 dalle ore 22:00 alle ore 24:00 circa;

2. Deduzioni della società

La società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. - cui il citato atto di contestazione n.11 ANNO 2016 N°PROC. 11/2016 del 22 agosto 2016 risulta notificato in pari data - nel termine assegnato dal CO.RE.COM. Lombardia non ha fatto pervenire alcuna richiesta di audizione né memoria o scritto difensivo riguardo ai fatti rilevati;

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 38 del 29 settembre 2016, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento sanzionatorio. Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione di messaggi promozionali di servizi telefonici di tipo interattivo nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 giugno 2016 dalle ore 22:00 alle ore 24:00 circa;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), ai sensi del combinato disposto dell'art. 51, commi 2, *lett. c*), e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione deve ritenersi di lieve gravità poiché, pur considerando che l'illecito realizzato consiste nella violazione di una disposizione diretta a garantire l'osservanza della disciplina in materia di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo nell'interesse dell'intera utenza, si prende atto della scarsa potenzialità lesiva in considerazione dell'orario notturno di messa in onda (dalle ore 22:00 alle ore 24:00) e del limitato tempo di diffusione del programma nella fascia oraria in cui non ne è consentita la programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale/nazionale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., relativo all'anno 2014, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella sopra determinata;

CONSIDERATO che i messaggi promozionali mandati in onda dal servizio di media audiovisivo "Telecampione" nell'arco di vari giorni (dal 2 al 7 giugno 2016) con interruzione nell'intera fascia oraria diurna, non risultano trasmessi in tempi ravvicinati né sono riconducibili ad una programmazione unitaria o ad un'unica sequenza temporale e non può pertanto configurarsi il requisito della contestualità degli atti ai fini dell'applicazione del regime di cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che, in relazione ai 5 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione di propaganda di servizi telefonici di tipo interattivo con numerazione a sovrapprezzo in data 2, 3, 4, 5 e 7 giugno 2016 dalle ore 22:00 alle ore 24:00 circa, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 12.910,00 (dodicimilanovecentodieci/00), ossia a euro 2.582,00 (duemilacinquecentotantadue/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Telecampione" con sede legale in Roma, Viale Parioli n. 40, di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.910,00 (dodicimilanovecentodieci/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n.650;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 12.910,00 (dodicimilanovecentodieci/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 581/16/CONS per violazione dell’art. 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 581/16/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria